TITOLO V
DECENTRAMENTO

Art. 48 – Istituzione delle circoscrizioni

1. Sono istituite le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di beni e servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune a ciascuna circoscrizione.

2. Sono organi della circoscrizione: il consiglio circoscrizionale ed il presidente del consiglio stesso.

3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dall'apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale sentito il parere dei consigli di circoscrizione esistenti a quel momento.

4. Lo stesso regolamento determina le forme di gestione dei beni e dei servizi, nonché i criteri, le strutture e le procedure per i rapporti tra le circoscrizioni e la struttura burocratica del Comune, oltre alla facoltà di istituire comitati di quartiere.

5. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale, con il sistema proporzionale, dagli iscritti alle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel suo territorio. Il regolamento disciplina le modalità.

Art. 49 – Il consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali è fissato in 20 (venti) consiglieri. Possono essere candidati anche i cittadini stranieri residenti nel Comune di Forlì da almeno 3 (tre) anni rispetto alla data di svolgimento della consultazione. [1]

3. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio nonché i cittadini stranieri residenti nel Comune di Forlì da almeno 2 (due) anni rispetto alla data di svolgimento della consultazione. Detti elettori sono ammessi al voto nel seggio della sezione elettorale della circoscrizione che si costituisce in ufficio centrale. [2]

4. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale sono disciplinate dall'ordinamento delle autonomie locali.

5. Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio circoscrizionale devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione nel numero di 300 (trecento). Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

---

1 Con deliberazione consiliare n. 3 del 12 gennaio 2004 è stata sospesa l'efficacia, l'operatività giuridica e l'applicazione della 2^ parte del comma 2.

2 Vedasi la nota sopra riportata a valere da "nonchè i cittadini omissis" alla fine del comma 3.

6. L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnata con numero più basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un dirigente nominato dal sindaco e composto da altri quattro componenti scelti fra i presidenti di sezione della circoscrizione. Le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale.

7. I consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata di quest'ultimo.

Art. 50 – Attribuzioni del consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio di circoscrizione svolge attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale prevede i casi nei quali il parere è facoltativo od obbligatorio.

2. Gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunciato nel termine fissato dal regolamento. Gli stessi organi hanno l'obbligo di riportare nel provvedimento il parere espresso dal consiglio di circoscrizione, motivando esplicitamente la decisione presa in difformità da esso e dandone comunicazione al consiglio di circoscrizione.

3. Il consiglio di circoscrizione svolge altresì una attività deliberativa propria nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate nelle materie attinenti i lavori pubblici, le aree verdi circoscrizionali ed i servizi comunali che si svolgono nella circoscrizione, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto ed alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative. La delega nelle materie di cui sopra è conferita in base a programmi di massima approvati dal consiglio comunale nei quali siano previsti i criteri generali ed i fondi disponibili stanziati nel bilancio comunale.

4. Nelle materie di cui al precedente comma il consiglio di circoscrizione può gestire i servizi di base avvalendosi degli istituti della partecipazione e degli organismi del volontariato, con i fondi disponibili stanziati nel bilancio comunale.

5. Le deliberazioni dei consigli di circoscrizione sono a tutti gli effetti atti del Comune.

6. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. c) del presente statuto.

7. Ciascun consiglio di circoscrizione, nell'ambito dei principi fissati del presente statuto e delle norme contenute nel regolamento generale di cui all'art. 48, comma 3, stabilisce la modalità di esercizio delle proprie funzioni.

8. Oltre ai fondi di cui al comma 3 del presente articolo, destinati allo svolgimento delle attività deliberative, per l'espletamento delle ulteriori funzioni proprie dei consigli di circoscrizione viene annualmente stanziato nel bilancio comunale un congruo finanziamento, secondo quanto stabilito dal regolamento. Detta somma viene ripartita tra ciascun consiglio di

circoscrizione in proporzione alla popolazione amministrata e, in via secondaria, in proporzione alla superficie del territorio.

9. Nell'ambito delle materie di cui al presente articolo ed in particolare per i lavori pubblici di particolare rilevanza il consiglio di circoscrizione viene informato sull'avvio e sullo svolgimento di opere pubbliche che coinvolgono il proprio territorio.

Art. 51 – Il presidente del consiglio di circoscrizione

1. Il presidente del consiglio di circoscrizione rappresenta il consiglio e svolge le funzioni stabilite dai regolamenti.

2. Il consiglio di circoscrizione, nella prima adunanza e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, elegge nel proprio seno il presidente con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la votazione sia infruttuosa, si procede ad una seconda votazione nella stessa seduta.

3. Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta o la seduta sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di 8 (otto) giorni, nella quale si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo 2 (due) votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio fra i 2 (due) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

4. Il regolamento può prevedere l'elezione di uno o più vice presidenti, fissandone le modalità di elezione, le competenze e le funzioni.

Art. 52 – Istituti della partecipazione

1. Nelle circoscrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui all'art. 55 e seguenti del presente statuto, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 53 – Uffici circoscrizionali

1. In ogni circoscrizione è istituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni attribuite dal regolamento.

Art. 54 – Comitati di quartiere

1. Le circoscrizioni possono istituire, nell'ambito del proprio territorio, i comitati di quartiere quali organismi di partecipazione e di consultazione, nonché di eventuale esercizio di funzioni delegate dalle circoscrizioni.

2. Il numero, l'estensione territoriale, le modalità di elezione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati di quartiere, sono disciplinati dall'apposito regolamento approvato dalle circoscrizioni.